



CIRCOLARE  
PASTA

COPIA

*Provincia di*  
*Barletta Andria Trani*  
Segreteria Generale

Provincia Barletta-Andria-Trani

USCITA - 23/04/2012 - 0024277



10682883

Sigg. Dirigenti  
Provincia di Barletta – Andria – Trani  
LORO SEDI

p.c. Sig. Presidente  
SEDE

**OGGETTO: Esecuzione Sentenze. Circolare.**

Più volte sono state portate all'attenzione della scrivente criticità legate ad alcuni aspetti controversi inerenti all'argomento di cui in epigrafe, oggetto di trattazione anche in sede di conferenza dei dirigenti.

Di qui la necessità di adottare e diramare una direttiva in materia, con la finalità di conferire univocità di indirizzo operativo a tutti i Settori, in quanto potenzialmente interessati.

Innanzitutto non si può prescindere dalla esatta definizione, in subiecta materia, degli ambiti di competenza del Settore Contenzioso in primis e dei Settori competenti, dopo.

Il Settore Contenzioso può essere destinatario di istanze di varia natura, quali, ad esempio, quelle di annullamento atti in autotutela, di bonario componimento di controversie, di ricorsi giurisdizionali e/o giurisdizionali.


Esaminati gli atti ricevuti, procede ad inoltrare gli stessi al Settore competente e a richiedere contestualmente idonea relazione e valutazione tecnica in merito ai fatti denunciati, con le relative valutazioni in ordine alla fondatezza delle avverse richieste.

Tanto, al fine di prospettare al Settore competente le iniziative procedimentali da assumere (transazione, laddove ci siano i presupposti per farlo o, eventualmente, opposizione nella sede giurisdizionale).

Nei casi in cui si opti per la tutela giurisdizionale, il Settore Contenzioso, nel rispetto dei termini processuali, individua il legale a cui conferire l'incarico, e all'esito del giudizio, comunica al Settore competente le decisioni adottate dall'Autorità giudiziaria competente.

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: [s.generale@provincia.bt.it](mailto:s.generale@provincia.bt.it)





Nei casi di soccombenza dell'Ente, il dirigente del Settore Contenzioso invita il Settore competente a dare esecuzione al provvedimento, esecuzione da effettuarsi senza alcun indugio, al fine di limitare il maturare di spese ulteriori, attesa la necessità di bilanciare l'interesse alla difesa giudiziaria dell'Ente con il principio pubblicistico del contenimento della relativa spesa.

Alternativamente, acquisite le valutazioni del settore competente, può procedere ad affidare l'incarico per impugnare le sentenze di condanna.

La necessità di dare esecuzione ai provvedimenti notificati, impone di porre in essere l'attività istruttoria preordinata al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti, per ciò che rileva ai fini della presente trattazione:

- ✓ da sentenza esecutiva o decreto ingiuntivo atteso che quest'ultimo, secondo gli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei conti, pur non rivestendo la forma della sentenza, condivide con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella espressamente disciplinata dall'art. 194 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000;
- ✓ da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (art.194, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000);
- ✓ da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art.194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000).

Trattasi di posizioni debitorie relative a rapporti obbligatori sorti prescindendo dall'iter ordinario di formazione della volontà dell'Ente locale, che - tuttavia - può adempiere alla controprestazione in considerazione dell'esigenza di non sacrificare ingiustamente le ragioni della controparte.

Detti rapporti obbligatori, pur validi da un punto di vista giuridico, risultano viziati dalla mancanza di una previa assunzione di impegno, atteso che gli stessi scaturiscono da un procedimento di spesa che, anziché concretizzarsi attraverso la normale gestione di bilancio, seguendo le procedure previste per l'effettuazione di una spesa - art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 - avviene al di fuori delle previsioni del predetto articolo.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio.

Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio può provvedersi, in qualsiasi momento dell'esercizio finanziario, così come recita il Regolamento di Contabilità dell'Ente, procedendo, per quanto possibile, in via d'urgenza, specie in considerazione della circostanza che al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria.

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

*Tel.: 0883.1976050 - Fax:0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bl.it*





Beninteso, la delibera dell'organo politico rappresenta l'esito finale di una fase complessa di competenza del responsabile del Settore competente *ratione materiae*, chiamato ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulla proposta di delibera; giusta previsione dell'art. 42 co. 10 del Regolamento di Contabilità, a conclusione dell'iter istruttorio in cui è necessario verificare i presupposti di legge e dare atto dei mezzi finanziari destinati alla copertura dei debiti *de quibus*.

Ad esempio, per i debiti fuori bilancio scaturenti da acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili *di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*, l'attività di verifica dei presupposti di legge, ascrivibile al Dirigente del Settore competente, richiede che lo stesso, motivatamente e dettagliatamente, attesti nel parere tecnico-amministrativo la coesistenza dei due requisiti, che ne consentono il riconoscimento e finanziamento:

- ✓ il requisito dell'utilità, consistente nella verifica della presenza di potenziale o reale possibilità di beneficio direttamente all'ente e/o ai suoi cittadini;
- ✓ il requisito dell'arricchimento, consistente nel maggior valore patrimoniale di beni o servizi acquisiti oppure nel risparmio di spese che diversamente sarebbero state dovute o nella mancata perdita patrimoniale.

Alla luce di quanto detto, non può non concludersi, che, correttamente, la competenza a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari e, dunque, a porre in essere l'attività istruttoria preordinata al riconoscimento dei debiti fuori bilancio che ne scaturiscono deve rimanere ascritta in capo al Dirigente al cui Settore il debito si riferisce e giammai al Dirigente del Settore Contenzioso che, prioritariamente, è chiamato a curare la corretta costituzione in giudizio dell'Amministrazione, conferendo gli incarichi a legali esterni, nel pieno rispetto dei principi comunitari di trasparenza, rotazione e non discriminazione.

Confidando nella circostanza che la presente nota, possa consentire di scongiurare il verificarsi di altre criticità, e restando a disposizione per altri eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria De Filippo

